

COPIA



**COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'**

**Città Metropolitana di Reggio Calabria**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 DEL 27.07.2018

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'istituzione e per la disciplina del registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di luglio alle ore 16,10 nella sala "Dott.ssa Francesca Loverso" della Ex Scuola Elementare di Via G. Pascoli, a seguito di convocazione a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione, con la presenza dei seguenti signori componenti come risultante dall'appello nominale,

Cognome e nome	Presente	Assente
ROSANO Sergio – sindaco	X	
FRANCESE Francesca, Elena – assessore	X	
IENARO Pietro – assessore	X	
CAMPISI Giuseppe – consigliere	X	
DIMASI Giuseppe – consigliere	X	
PETULLA' Laura – consigliere	X	
PRINCIPATO Lorenzo – consigliere	X	
TRIMBOLI Gabriele Santi – consigliere	X	
CALFAPIETRA Egizia – consigliere	X	
CIANCIO Domenico – consigliere		X
GATTO Giuseppe – consigliere	X	
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, dottor Francesco Maruccia.

Assume la Presidenza il consigliere Gabriele Santi Trimboli, il quale, constatata la sussistenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", ed i in particolare gli articoli 1 e 4 che testualmente recitano: "Art. 1 - *Consenso informato* 1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.; Art. 4 - *Disposizioni anticipate di trattamento* 1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT [disposizioni anticipate di trattamento], esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. 6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito.";

Ritenuto opportuno di voler dare attuazione a quanto dispone il predetto articolo 4 della legge n. 219/2017, istituendo il predetto registro;

Visto lo schema di Regolamento proposto dalla Giunta comunale, alla cui stesura hanno partecipato le commissioni consiliari ed i servizi comunali competenti;

Considerato che come previsto dallo schema di regolamento, la Giunta dovrà individuare il servizio competente alla tenuta del Registro e alla conservazione delle disposizioni anticipate di trattamento, nonché alla redazione di uno schema tipico di atto sul quale il dichiarante dovrà manifestare la sua precisa volontà;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000, è stato richiesto è formalmente acquisito agli atti il solo parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio in quanto il parere di regolarità contabile non viene reso opportuno in quanto non connesso con il deliberato;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente statuto comunale;

Con voti unanimi resi in forma palese ai sensi di legge;

### DELIBERA

1. Di istituire, in attuazione dell'art. 4 della L. 22 dicembre 2017, n. 219, un registro di raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);
2. Di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune, ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una disposizione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario e di un eventuale fiduciario supplente, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;
3. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il "Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del registro delle disposizioni anticipate di trattamento";
4. Di demandare alla Giunta Comunale l'adozione di successivi provvedimenti da assumersi entro trenta giorni dalla esecutività del presente atto per l'organizzazione del Registro e l'adozione delle singole e conseguenti modalità operative.
5. Infine, in relazione all'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



**COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'**

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

**REGOLAMENTO  
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA  
DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI  
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO  
(DAT)**

- Art. 4, Legge 22 dicembre 2017, n. 219 -

## **SOMMARIO**

- Art. 1 - Istituzione del registro**
- Art. 2 - Disposizioni anticipate di trattamento e nomina del fiduciario**
- Art. 3 - Finalità del registro**
- Art. 4 - Iscrizione nel registro**
- Art. 5 - Compiti del funzionario accettante**
- Art. 6 - Modifica o revoca delle disposizioni anticipate di trattamento**
- Art. 7 - Iscrizione a deposito delle disposizioni anticipate di trattamento**
- Art. 8 - Accessibilità delle informazioni contenute nel registro**
- Art. 9 - Attività di pubblicizzazione e informazione**
- Art. 10 - Abrogazione di norme**
- Art. 11 - Rinvio**
- Art. 12 - Entrata in vigore**

## **Articolo 1 - Istituzione del Registro**

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine, in attuazione della legge, istituisce il Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

## **Articolo 2 – Disposizioni anticipate di trattamento e nomina del fiduciario**

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce "*disposizione anticipata di trattamento*" (o DAT), il documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.

2. La persona che lo redige nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

3. Il testatore può nominare un fiduciario supplente con il compito di assolvere alle funzioni del fiduciario, qualora quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di provvedere.

## **Articolo 3 - Finalità del registro**

1. Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del fiduciario/fiduciario supplente, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

2. Il venir meno della situazione di residenza non comporta la cancellazione dal registro ma non consente l'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni depositate.

## **Articolo 4 - Iscrizione nel registro**

1. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del testamento biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e dei fiduciari.

2. Il Dichiarante deve rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale dà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento e l'indicazione dei fiduciari. Tale dichiarazione viene allegata al Registro di cui al presente Regolamento. Nella dichiarazione vanno anche

indicati soggetti autorizzati ad accedere al registro ed alla documentazione eventualmente allegata.

3. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa alla presenza del funzionario comunale competente a ricevere la documentazione. Il modulo di dichiarazione contiene anche l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*).

#### **Articolo 5 - Compiti del funzionario accettante**

1. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico mediante il rilascio di copia della dichiarazione sostitutiva. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del disposizione anticipata di trattamento che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del disposizione stessa.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro.

#### **Articolo 6 - Modifica e revoca della disposizione anticipata di trattamento**

1. Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità riportate negli articoli precedenti, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

#### **Articolo 7 - Iscrizione e deposito della disposizione anticipata di trattamento**

1. La persona interessata si presenta al responsabile dell'ufficio individuato dalla Giunta, accompagnato dal fiduciario e dall'eventuale sostituto, se nominato, muniti di documento di identità in corso di validità.

2. La disposizione anticipata di trattamento va consegnata in busta chiusa.

3. Nella busta vanno inserite anche le copie fotostatiche dei documenti di identità dello stesso dichiarante e del fiduciario, nonché del fiduciario supplente, se nominato.

4. La busta viene sigillata e numerata con lo stesso numero di iscrizione sul Registro delle disposizioni anticipate di trattamento.

5. Il dichiarante compila e sottoscrive, davanti al funzionario incaricato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulta l'espressa volontà di aver consegnato le proprie disposizioni anticipate di trattamento.

6. Il fiduciario e l'eventuale il sostituto compilano e sottoscrivono, davanti al funzionario incaricato, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la volontà di essere stato nominato fiduciario del dichiarante per la disposizione anticipata di trattamento.

7. Alla dichiarazione viene assegnato lo stesso numero attribuito alla busta chiusa e, ai fini della loro conservazione e archiviazione, sono inserite in un fascicolo unitamente alla busta chiusa contenente la disposizione anticipata di trattamento.

#### **Articolo 8 - Accessibilità delle informazioni contenute nel "registro"**

1. Il Funzionario responsabile dell'Ufficio / Unità Operativa Comunale consentirà l'accesso alle informazioni contenute nel "Registro" ed alla documentazione collegata, dietro presentazione di richiesta scritta motivata inoltrata dagli interessati legittimati in sede di presentazione della dichiarazione, per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale nonché nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.

2. Il richiedente / interessato legittimato ricevente la documentazione provvederà a rilasciare opportuna ricevuta degli atti acquisiti.

#### **Articolo 9 - Attività di pubblicizzazione ed informazione**

1. L'Amministrazione comunale si attiva affinché le disposizioni del presente Regolamento siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.

#### **Articolo 10 - Abrogazione di norme**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

#### **Articolo 11 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

#### **Articolo 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, unitamente alla modulistica.

Pareri ex art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000

**Il Responsabile del servizio**  
**f.to Pino Claudio Callà**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

**f.to Gabriele Santi TRIMBOLI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to Dott. Francesco MARUCCIA**

---

La su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno  
30 LUG. 2018 Prot. n° 3468 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi  
(Registro Pubblicazione N° 351)

**Il Messo Comunale**

**f.to Francesco CULLA'**

---

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,**

**A T T E S T A**

{ } Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ (art. 134, 3° comma, D.Lgs 267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a termine dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs 267/2000

**San Pietro di Caridà li**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to Dott. Francesco MARUCCIA**

**LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE  
PER USO AMMINISTRATIVO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Francesco MARUCCIA**

